

CITTA' DI RIETI



**ASSESSORATO ALL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

SETTORE IV – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Ufficio Vigilanza – Condono Edilizio - Telecomunicazioni

## **REGOLAMENTO COMUNALE TELEFONIA MOBILE**

---

- **Disciplina degli impianti di stazioni radio base per telefonia cellulare**
- **Piano di monitoraggio dei campi elettromagnetici**
- **Piano di rete 2010 – 2011 - Zonizzazione**



Il Funzionario Tecnico  
Arch. Emanuele Grillo

Il Dirigente Settore IV  
Arch. Manuela Rinaldi

Rieti 12/01/2010

APPROVATO con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 18/01/2010

## SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
1	Finalità ed oggetto del regolamento	16	Tutela dei dati personali
2	Obiettivi	17	Pubblicità del regolamento
3	Principi generali	18	Casi non previsti dal presente regolamento
4	Definizioni e abbreviazioni	19	Sanzioni
5	Modalità autorizzative	20	Attività di controllo in funzione delle emissioni prodotte
6	Attività istruttoria relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica per S.R.B.	21	Entrata in vigore
7	Modifiche agli impianti	22	Schema disciplinare per la concessione dei siti pubblici
8	Installazione su edifici in condominio	23	Principali riferimenti normativi
9	Installazioni su aree libere		
10	Rimozione degli impianti in disuso		
11	Soggetti e luoghi sensibili		
12	Piano di monitoraggio		
13	Zonizzazione (*)		
14	Impianti già installati ed autorizzati		
15	Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici		

ART. 13 ZONIZZAZIONE (\*) : Modifiche al Piano di Rete: “aree verdi ad oggi attrezzate per giochi d’infanzia” stralciate a seguito della nota n. 81783 del 22/12/2009 del Presidente della Commissione Consiliare Regolamenti Comunali: (                      )

## **Art. 1**

### **Finalità ed oggetto del regolamento**

- 1 Il Comune di Rieti intende operare per il miglioramento qualitativo ed ambientale, attraverso la razionalizzazione dell'insieme delle infrastrutture di rete della città, a partire da quello di Telecomunicazione e Comunicazione, considerate come parte essenziale della vivibilità e della competitività del sistema economico e sociale territoriale nell'ambito delle proprie specifiche competenze.
  
- 2 Il Comune di Rieti intende, salvaguardando la salute pubblica e l'ambiente, altresì, favorire e completare lo sviluppo e l'innovazione del sistema economico locale dell'ICT – Information and Communication Technology, anche dal lato della distribuzione, soprattutto attraverso la sua estensione e qualificazione, riconoscendone il ruolo decisivo in termini produttivi e di fornitura di servizi al pubblico ed al privato.
  
- 3 Il presente regolamento, ai sensi dell' art. 8 comma 6 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, tenuto presente l'art. 1 e 2 della stessa legge, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l'installazione, le bonifiche/modifiche e la gestione, in tutto il territorio del Comune di Rieti, delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti di telefonia mobile disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" D. Lgs. 259/2003.
  
- 4 Inoltre il presente regolamento disciplina le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici degli stessi, effettuati da personale qualificato, selezionato da questa Amministrazione.

## **Art. 2**

### **Obiettivi**

Con il presente regolamento il Comune intende

1. verificare e garantire
  - a) la corretta informazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente e della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche prodotte da tutte le sorgenti presenti sul territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
  - b) una tipologia di monitoraggio che consenta il controllo delle emissioni di onde elettromagnetiche 24 ore su 24. I dati sito per sito verranno resi pubblici tramite il sito internet del Comune di Rieti.
2. Garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione delle emissioni, attraverso il più razionale inserimento degli impianti SRB sul territorio, ai fini della minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, contemperando le esigenze di tutela della salute della popolazione con la necessità del gestore di garantire l'efficienza del servizio di telefonia mobile, nel rispetto degli obblighi di copertura del territorio derivanti dalla licenza governativa, idonea a garantire i prescritti standard di qualità del servizio offerto.
3. Garantire la tutela dell'ambiente urbano e del paesaggio, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, attraverso l'uso delle tecnologie più avanzate ed innovative possibili, di cui il Gestore congiuntamente con il Comune valuterà puntualmente l'utilizzo, fermo restando la salvaguardia del servizio pubblico di comunicazione elettronica.
4. Garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia cellulare per i fini di cui sopra, privilegiando la pianificazione e l'ottimizzazione degli interventi previsti dai gestori di intesa con il Comune, anche attraverso l'individuazione e messa a disposizione di aree e/o immobili pubblici da parte della Pubblica Amministrazione, idonei allo scopo ed effettivamente rispondenti ai requisiti previsti dal programma di copertura che i gestori hanno segnalato all'Amministrazione.

I siti pubblici come individuati nel presente regolamento, laddove non fossero più disponibili all'atto della presentazione dell'istanza per la realizzazione dell'impianto, potranno essere sostituiti da altri, sia pubblici che privati, congrui con le esigenze del Gestore, previa comunicazione preliminare a questo Ente, che avrà facoltà di accogliere o diniegare la nuova proposta entro il termine di gg. 30 dal ricevimento della nota, fermo restando la formazione del silenzio assenso oltre tale termine.

5. Garantire la corretta informazione della popolazione interessata, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, anche tramite il sito internet del comune di Rieti.

### **Art. 3**

#### **Principi generali**

1. L'autorizzazione per l'installazione di tutti gli impianti oggetto del presente regolamento e di altri servizi similari può essere consentita purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, dei monumenti e delle aree archeologiche, oltre della normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti; andranno, a tale scopo, acquisiti tutti i necessari nulla-osta degli Enti preposti alla tutela dello specifico vincolo e/o normativa prima del rilascio della autorizzazione all'installazione.

Inoltre l'autorizzazione dovrà rispettare la pianificazione urbanistica indicata nel presente regolamento oltre alla legislazione nazionale vigente, con particolare riferimento alle aree menzionate nel precedente comma 4 art. 2, impiegando la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici entro i limiti di Legge, di cui il Gestore valuterà puntualmente l'utilizzo fermo restando la salvaguardia del servizio pubblico di comunicazione elettronica.

2. Il Gestore dovrà, ai fini di una proficua collaborazione:
  - a. Fornire al Comune, tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia o Ufficio delegato, la mappa dei siti operativi all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed il Piano Programma su base biennale di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di

- istruttoria, sia delle aree di interesse per la installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali. La presentazione del programma non costituisce condizione per il rilascio delle autorizzazioni o per l'accoglimento delle DIA, salvo privilegiare sempre i siti pubblici individuati per altri gestori.
- b. Valutare congiuntamente al Comune i piani annuali di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla normativa nazionale, adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto urbano e visivo delle Stazioni Radio Base, adottando dove possibile strutture cilindriche, ellissoidali o poliedriche idonee per racchiudere gli impianti di ripetizione, oltre ad adottare "shelter" a terra il più ridotti possibile, anche in condivisione con altri gestori ed anche eventualmente interrati, conformemente alle esigenze di erogazione del servizio pubblico.
  - c. Condividere i siti esistenti di altri Gestori, dove tecnicamente possibile, preliminarmente alla realizzazione di nuovi, conformemente alla tutela della salute come già richiamato dalle norme vigenti.
3. L'amministrazione Comunale dovrà, per il conseguimento di tutti gli obiettivi di cui all' Art. 2 del presente regolamento:
- a. Mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici di cui all'allegato elenco per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorire la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento al rispetto dei valori stabiliti dalla L.36/2001 e dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003
  - b. Effettuare congiuntamente ai Gestori le alternative di localizzazione, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo delle aree e dei siti pubblici indicati dal Piano di sviluppo della rete, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3 - relativo agli impegni dei soggetti Gestori - e nel rispetto dei vincoli tecnici, economici e di copertura territoriale della rete.
  - c. Effettuare attività di controllo e di vigilanza sui siti "sensibili" e sugli impianti di telefonia cellulare, favorendone il monitoraggio con carattere di continuità secondo lo schema di piano di monitoraggio allegato al presente, utilizzando le centraline a disposizione dell'Amministrazione per il tramite di personale qualificato selezionato da Questa Amministrazione e sottoponendo i dati per la definitiva valutazione all'ARPA Lazio. In applicazione del D.P.C.M. 28 Marzo 2002 recante "modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di

cui all'Art.103 della L. 388/2000" anche i canoni di locazione percepiti dall'Ente per l'installazione degli Impianti di telefonia cellulare dovranno preventivamente essere impegnati per la formazione di una rete di monitoraggio e controllo complessiva con il conseguente acquisto di ulteriori centraline ed il ricorso a personale specializzato all'uopo impiegato.

- d. Valutare con i Gestori, nel caso di impianti esistenti da riqualificare o di impianti ancora in progetto non definiti, le alternative di localizzazione, nonché l'onere economico a carico del Gestore e del Comune stesso, derivante dalle delocalizzazioni concordate ed a verificare la possibilità di una compartecipazione, anche alle spese di progettazione sostenute dal Gestore, attraverso la diversificazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà comunale individuati in allegato al presente regolamento.

#### **Art.4**

##### **Definizioni e abbreviazioni**

1. Ai fini del presente regolamento, per quanto non specificato, si fa riferimento alle definizioni contemplate all'art. 3 della L. n. 36/2001 ed all'art. 1 del D.Lgs. n. 259/2003, in particolare intendo per:
  - a. stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
  - b. impianto per telefonia mobile o Stazione Radio Base (S.R.B. o SRB): è la stazione radio di terra permanente o temporanea del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
  - c. microcella: Stazione Radio Base caratterizzata da antenne di piccole dimensioni con potenze comprese tra 1-5 W, con area di copertura tra 100 -500 m e quota d'installazione compresa tra 3,5 -7 m. Tali apparati possono essere di tipo omnidirezionale, direttivo, single band, dual band.

- d. Infrastrutture dell'impianto radioelettrico: manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento d'aria. Il sistema di antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno;
- e. modifica di una stazione radioelettrica: aumento della potenza e/o modifica delle frequenze di trasmissione autorizzate, variazione della disposizione spaziale delle antenne, relativamente a stazioni già installate e dotate di regolare titolo abilitativo;
- f. unità di misura e grandezze fisiche: quelle definite nell'Allegato A del D.P.C.M. 08.07.2003;
- g. c.e.m.: campo elettromagnetico;
- h. soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;
- i. esposizione: ogni tipo di esposizione di una persona ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- j. limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art.1 c.1 lett.a) della L.36/2001;
- k. valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art.1 c.1 lettere b) e c) della L.36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;



I. obiettivi di qualità:

- 1 i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi nazionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della L. 36/2001;
- 2 i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, art. 1 della Legge 36/2001;
- 3 risanamento: adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente, art. 1 della Legge 36/2001.

**Art. 5**

**Modalità autorizzative**

1. Le infrastrutture delle stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, di cui agli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi Gestori; ad esse si applica la normativa vigente in materia.
2. L'installazione di Stazioni Radio Base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS e similari viene autorizzata dal Comune di Rieti, previo accertamento, da parte dell'A.R.P.A. LAZIO competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 08.07.2003.
3. Le istanze di autorizzazione e/o denunce di inizio attività per l'installazione di infrastrutture di cui al precedente comma 2 devono essere presentate esclusivamente allo Sportello Unico per l'Edilizia dai soggetti a tale fine abilitati, comprese quelle sugli edifici esistenti, prevedendo anche il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non funzionali alle esigenze degli immobili dei quali sono pertinenza.
4. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia

indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a pubblicizzare l'istanza presso l'Albo Pretorio del Comune di Rieti, tale istanza dovrà inoltre essere resa nota anche agli organi Comunali (Sindaco).

***"Il responsabile del Settore Urbanistica appena riceve copia della istanza o della D.I.A., la inoltra alla Commissione Urbanistica per il parere di competenza, da esprimere entro 10 giorni.***

5. L'informazione ai cittadini avviene, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tramite pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Rieti.

## **Art. 6**

### **Attività istruttoria relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica per S.R.B.**

1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più Gestori.  
Il Responsabile del Procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine per la formazione del titolo inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
2. Entro il termine di gg. 60 dal ricevimento dell'istanza, come previsto dalla L.241/90 art.10 bis, il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli operatori i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 gg. dalla comunicazione, gli operatori hanno diritto a presentare osservazioni. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.  
Del mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. Le istanze di Autorizzazione e le Denunce di Inizio Attività oggetto del presente regolamento, nonché quelle relative alle modifiche, come definite all'art. 4 delle caratteristiche degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 2, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

4. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

#### **Art. 7**

##### **Modifiche agli impianti**

1. Le eventuali richieste di modifiche alle caratteristiche degli impianti, come definite all'art. 4 del presente Regolamento, dovranno essere inoltrate al comune e l'Autorizzazione sarà rilasciata corredata dall'acquisizione dei pareri preventivi dell'A.R.P.A. LAZIO ed degli altri eventuali Enti preposti alla tutela del regime vincolistico.

#### **Art. 8**

##### **Installazione su edifici in condominio**

1. Le installazioni su edifici privati in condominio, qualora il posizionamento degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l'utilizzazione di parti comuni dell'edificio ovvero di volumi o aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, lastrici solari, ecc.), dovranno rispettare le norme di cui al Titolo VII Capo II del Codice Civile.

#### **Art. 9**

##### **Installazione su aree libere**

1. La installazione degli impianti fissi su aree libere - pubbliche o private - e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno soggette ad Autorizzazione o D.I.A. previo parere favorevole dell'A.R.P.A., in conformità al disposto dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. Inoltre, tali installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, delle aree verdi, dei monumenti e delle zone archeologiche e con le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti in materia previo acquisizione dei relativi nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei relativi vincoli prima della effettiva realizzazione degli impianti.

3. In particolare dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesistici ed architettonici.
4. Se tecnicamente realizzabili, sono preferibili installazioni di impianti che utilizzino pali e tralicci esistenti.

#### **Art. 10**

##### **Rimozione degli impianti in disuso**

1. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale, ed alla eventuale decadenza della stessa, il Gestore dovrà proporre il ripristino dello stato dei luoghi in termini e modalità idonee da concordarsi congiuntamente con l'Amministrazione Comunale. Tale procedura dovrà parimenti seguirsi laddove il Gestore decida in modo autonomo di disattivare l'impianto ricetrasmittente.
2. Dell'avvenuto ripristino dovrà essere data comunicazione all'ufficio tecnico comunale entro i 120 giorni successivi alla disattivazione.

#### **Art. 11**

##### **Soggetti e luoghi sensibili**

##### **Piano di Monitoraggio**

1. Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, è esclusa l'installazione di impianti ricetrasmittenti per l'erogazione del servizio di telefonia radiomobile o per servizi similari sull'area di pertinenza di ospedali, scuole primarie, asili nido, case di cura e di riposo entro un raggio 50 metri dagli stessi; è comunque possibile, entro il raggio indicato, ricorrere alla tecnologia micro cellulare o avere validazione dei campi da parte dell'ARPA ricorrendo a tecnologia idonea.
2. Sui siti di cui al precedente comma 1 è prevista specifica indagine di monitoraggio dei campi elettromagnetici esistenti più puntualmente individuati nel piano di monitoraggio di seguito riportato.

#### **Art. 12**

## **Piano di Monitoraggio**

1. Per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, il presente elenco riporta i siti che prioritariamente dovranno essere monitorati 24 ore su 24, tramite apposite centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici.

Gli stessi potranno comunque essere integrati successivamente dalle richieste che la cittadinanza dovesse proporre o con ulteriori siti privati non espressamente indicati, quindi a tutti i siti sensibili pubblici e privati:

### a. Asili nido pubblici

- "Sebin" Villa Reatina (RI)
- "Valentina Cinancarelli" ex ONMI V.le Maraini (RI)

### b. Scuole Materne pubbliche

- "G.Marconi" v.le Maraini (RI)
- "E.Cirese" via Cicchetti (RI)
- "Borgo S.Lucia" p.zza Bachelet n.3 (RI)
- "Piazza Tevere" via Isonzo (RI)
- "G.Matteocci" via E. M. Malfatti – Vazia (RI)
- "Piani Poggio Fidoni" p.zza XI Giugno – P.P.Fidoni (RI)
- "Via De Julis" v.le De Julis (RI)
- "Via Lama" via Lama – Quattro Strade (RI)
- Villa Reatina via Amelotti – Villa Reatina (RI)

### c. Scuole Elementari pubbliche

- "G. Marconi" via L.Canali 1/a (RI)
- "E.Cirese" via Cicchetti (RI)
- "L. Minervini" p.zza Bachelet (RI)
- "Piazza Tevere" via Isonzo (RI)
- G. Matteocci via E.M. Malfatti – Vazia (RI)
- "Piani Poggio Fidoni" p.zza XI Giugno - P.P.Fidoni (RI)
- "Cislaghi" via Torretta n.16 – Quattro Strade (RI)
- "Lombardo Radice" via Belvedere –Campomoro (RI)

- "Villa Reatina" p.zza Risorgimento - V.Reatina (RI)

d. Scuole Medie pubbliche

- "B. Sisti" via Fontanella n.1 (RI)
- "Sacchetti Sassetti" p.zza Mazzini (RI)
- "G. Pascoli" Loc. Campomoro s.n.c. (RI)
- "A.M. Ricci" p.zza XXIII Settembre (RI)

e. Elenco SRB, siti radiofonici e televisivi (areali di controllo)

- Via A.M. Ricci – Iperstore GS
- Campo Scuola Raoul Guidobaldi
- Via Garibaldi 41 – porta D'Arce
- Via Salaria per l'Aquila – Hotel Blu
- Via del Terminillo 8/c
- Stadio Centro Italia – palo nord e palo sud
- Via del Terminillo 50
- Vazia zona artigianale – via Rossi angolo via Leopardi
- Ex stabilimento SIRT – fronte ospedale
- Via Fundania s.n.c.- Centro Commerciale Perseo
- Ex Sip – viale Morroni
- Piazza C. Battisti – hotel 4 Stagioni
- Via A. M. Ricci – cimitero comunale
- Via A. Moro s.n.c.
- Ex foro Boario Magazzino Comunale – via Velinia
- Via Salaria per L'Aquila – fronte palazzo della Provincia
- Enel – via della Foresta
- Vazia località Chiuriano – Lisciano
- Via Vitelleschi 31 – Loc. Moggio Alto
- Monte Calcarone – Terminillo

### **Art. 13**

#### **Zonizzazione**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art.11 del presente regolamento, per garantire il servizio di telefonia radiomobile e minimizzare l'esposizione della popolazione, la copertura dovrà essere assicurata da rete macrocellulare e/o da rete microcellulare nella tutela della salute pubblica.

2. Le installazioni di S.R.B. sono consentite nei limiti della zonizzazione risultante dal seguente schema di zonizzazione:

*"Piano delle antenne sul territorio comunale: Zonizzazione del territorio – Individuazione*

*dei siti idonei alla collocazione di impianti di telecomunicazioni.",*

secondo la quale il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

• **ZONE A** – AREE IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE e/o RETE MICROCELLULARE:

Sono le zone così come perimetrare nel Piano Regolatore Generale Vigente come "ZONE RESIDENZIALI A – CENTRI STORICI"

entro le quali è comunque possibile la manutenzione ordinaria straordinaria e la ristrutturazione di tutte le SRB esistenti ivi compresa, sempre tenendo conto della salute pubblica delle esigenze di copertura del gestore, la delocalizzazione o l'accorpamento di più stazioni in una favorendo comunque i siti pubblici.

In tale aree è consentita l'installazione di nuovi impianti preferibilmente e prevalentemente ove possibile con tecnologia di tipo micro cellulare di cui al precedente Art. 4 comma 1 lett. "c".

• **ZONE B** – AREE IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE e/o RETE MACROCELLULARE e/o RETE MICROCELLULARE:

Sono tutte le zone non comprese nelle precedenti Zone A e nelle successive Zone C per le quali valgono i dispositivi di cui all'Art.2 comma 4 ed in particolare nella

segunte tabella vengono puntualmente individuati e messi a disposizione dall'Amministrazione i seguenti siti pubblici:



<b>Piano di rete 2010/2011 per la localizzazione di impianti per telefonia mobile</b>						
N	Area di Ricerca 2009/2010	Aree Gestori	Sito Pubblico	Indirizzo	Foglio	Particella
1	Quattro strade – ex aeroporto	VODAFONE	Campo Sportivo “Savelli”	Via A. M. Ricci	55	513
		TELECOM				
		WIND				
2	Madonna del Cuore	TELECOM	Parco pubblico “lottizzazione Fassini”	Via Biancifiori	65	923-924-894
		VODAFONE				
3	<del>Via Aldo Moro</del>	<del>TELECOM</del>	Parco Paul Harris	Via Einaudi	66	583
		<del>VODAFONE</del>				
4	<del>Rieti ex Piaggio</del>	<del>TELECOM</del>	Parco Via L. di Benedetto	Viale L. di Benedetto	75	157/P
		<del>VODAFONE</del>				
5	Rieti Matteucci	TELECOM	Campo Atletica Guidobaldi	Via C. Verani	85	331/P
		VODAFONE				
6	Zona Annonaria Fonte Cottorella	WIND	Magazzino, ex Mattatoio	Via Velinia	95	19/P
7	Rieti Bivio Terminillo	WIND	Spartitraffico Via Togliatti	Via P. Togliatti	77	Strada - 664
8	Rieti Bivio Terminillo	VODAFONE	Parco Colle S. Mauro	Via Salaria per l’Aquila	89	41
9	Rieti Ovest	TELECOM	Centro Commerciale Perseo	Via Fundania snc	85	662
		WIND				
10	Rieti Campoloniano	VODAFONE	Verde Pubblico	Via del Terminillo	70	54-751
		TELECOM				
11	Rieti Ospedale zona Industriale	VODAFONE	Mattatoio Comunale	Via E. Greco	29/VA	138
12	<del>Vazia Zona Artigianale</del>	WIND	Parcheeggio via Leonardi Via Rossi	Via G. Rossi Angolo via Leonardi	23/VA	1227-1223-1229
13	Terminillo – Campo Forogna	WIND	Ex casa custode acquedotto	Forca Nobile	11/VA	99
14	Poggio Fidoni	VODAFONE	Campo di Calcio “Leoncini”	Via Tancia	101	657

“ I siti pubblici individuati nella presente tabella, laddove non fossero più disponibili in sede presentazione del progetto definitivo dell’impianto, potranno, previa preventiva comunicazione a questo Ente, essere sostituiti da siti alternativi privati individuati dal Gestore stesso nell’ambito delle proprie esigenze”.

ART. 13 ZONIZZAZIONE (\*) : Modifiche al Piano di Rete: “aree verdi ad oggi attrezzate per giochi d’infanzia” stralciate a seguito della nota n. 81783 del 22/12/2009 del Presidente della Commissione Consiliare Regolamenti Comunali: ( \_\_\_\_\_ )

• **ZONE C** – AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA  
MOBILE – RETE MACROCELLULARE;

Sono la zone di cui all'Art.11 comma 1, entro le quali è comunque possibile ricorrere alla copertura di rete micro cellulare o avere validazione dei campi previsti dalla competente ARPA Regionale ricorrendo a tecnologia idonea.

**Art. 14**

**Impianti già installati e autorizzati alla data di entrata in vigore del presente  
Regolamento**

1. Tutti gli impianti già autorizzati secondo la normativa vigente, realizzati e funzionanti, possono - secondo le esigenze del Gestore - essere delocalizzati su siti pubblici, dando priorità ai traslochi di impianti esistenti su siti privati in stretta aderenza col tessuto abitativo urbano.  
Anche gli impianti esistenti su siti pubblici possono essere delocalizzati alla scadenza contrattuale o in anticipo rispetto a tale termine, previa sottoscrizione di nuovo contratto, senza aumento di canone, ed individuazione di sito pubblico alternativo disponibile e valido ai fini delle esigenze di copertura del Gestore.
2. E' espressamente vietato il trasloco di impianti esistenti da siti pubblici a siti privati.

**Art. 15**

**Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici**

1. Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in ossequio a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della legge 22.2.2001, n. 36, con l'obiettivo di stabilire una dialettica procedimentale tra Amministrazione e Gestori, il Comune, in contraddittorio con gli stessi Gestori, individua delle localizzazioni alternative a quelle che dovessero essere necessarie per le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti, al fine di non recare pregiudizio alla localizzazione delle reti,
2. I Gestori del servizio di telefonia mobile forniscono ogni due anni entro il mese di Gennaio ai Comuni, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei

- siti di insediamento di telefonia cellulare esistenti, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
3. I Gestori di cui al precedente comma 2 concertano con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete, nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge e sulle base delle risultanze di carattere scientifico riguardo il livello di inquinamento elettromagnetico esistente sul territorio, adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente ed al paesaggio, in ragione degli sviluppi tecnologici.
  4. I Gestori devono prevalentemente tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della presenza nell'area di interesse di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile.
  5. L'assegnazione dei terreni o edifici o manufatti pubblici ai Gestori di telefonia cellulare per l'installazione delle Stazioni Radio Base avviene a titolo oneroso. Il Comune di Rieti stabilisce ed aggiorna, in base ai prezzi di mercato ed ai sensi della normativa vigente al momento dell'assegnazione, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione di SRB, favorendo la condivisione dei siti tra più gestori.
  6. I gestori sostengono il Comune, previo concerto, nella realizzazione delle attività finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sugli eventuali rischi connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate, attraverso il monitoraggio continuo dei suddetti campi. Tale informazione è interamente a carico dell'Amministrazione Comunale.
  7. I soggetti Gestori, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, devono verificare la possibilità di condivisione dei siti con altri Gestori, laddove tecnicamente realizzabile. Sempre tenendo in considerazione la salvaguardia della salute pubblica.

## **Art. 16**

### **Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

#### **Art. 17**

##### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241,  
è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso la Casa Comunale.

#### **Art. 18**

##### **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) la legge 23 febbraio 2001, n. 36;
  - b) il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259;
  - c) il D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
  - d) le leggi regionali vigenti;
  - e) gli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. In particolare è fatto specifico divieto a soggetti non possessori di specifica licenza rilasciata dal Ministero per le Telecomunicazioni di realizzare impianti che sono riconducibili a quelli di cui all' Art. 4 del presente regolamento e che non sono di specifica pertinenza o a servizio di un impianto SRB esistente

#### **Art. 19**

##### **Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisce reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:
  - a) delle norme di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 15;
  - b) delle norme di cui al D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 98;

c) per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e dalla normativa nazionale e/o regionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

## **Art. 20**

### **Attività di controllo in funzione delle emissioni prodotte**

1. Il Comune eseguirà come già previsto nell'art. 2 controlli sull'intero territorio comunale allo scopo di verificare il rispetto del livello di inquinamento elettromagnetico entro i limiti di legge.
2. I Gestori sono obbligati a comunicare eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o da quelli esistenti che si presume facciano superare i limiti di legge.

## **Art. 21**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.  
Ha validità biennale a partire dalla data di cui sopra per le sole Zone "B" di cui all'Art. 13 e  
puo' essere rinnovato con specifica Deliberazione di Giunta Comunale.

## **Art. 22**

### **Schema disciplinare per la Concessione dei siti pubblici**

1. Lo schema disciplinare per la Concessione dei siti pubblici ed i relativi canoni dovranno essere stabiliti con successiva Deliberazione di Giunta Comunale, in mancanza di essa potrà comunque procedersi con lo schema già previsto dalla D.G.C. n° 497 del 9.12.2006. Il Gestore all'atto della sottoscrizione del contratto dovrà munirsi di idonea polizza assicurativa R.C.T. di massimale non inferiore ad € 750.000,00.

## **Art. 23**

### **Principali riferimenti normativi:**

-L. 22.02.2001 N. 36

*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed*

*elettromagnetici;*

-D.P.C.M. 08.07.2003 -*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 Ghz;*

- D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 -*Codice delle comunicazioni elettroniche;*

-LEGGE 16 gennaio 2004, n.5 -*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica;*

- Direttive del Parlamento e Consiglio europeo del 07.03.2002 relative “*alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica*”: - Direttiva 2002/19/CE -(Direttiva accesso); -Direttiva 2002/20/CE -(Direttiva concorrenza); -Direttiva 2002/21/CE -(Direttiva quadro); -Direttiva 2002/22/CE -(Direttiva servizio universale).

- Direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16.09.2002 -*Relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.*